

La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [Link]. Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra [politica linguistica e di traduzione \[Link\]](#).

Decisione nel caso 2273/2019/MIG riguardante il registro pubblico dei documenti dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)

Decisione

Caso 2273/2019/MIG - Aperto(a) il 12/03/2020 - Decisione del 03/02/2021 - Istituzioni interessate Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Cattiva amministrazione non riscontrata) | Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Soluzione raggiunta) |

Il caso riguardava il registro pubblico di documenti dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex). Il denunciante ha contattato Frontex sostenendo che il suo registro dei documenti non è conforme alle norme dell'UE in materia di accesso del pubblico ai documenti e che Frontex non aveva incluso informazioni sui documenti sensibili nelle proprie relazioni annuali sull'accesso pubblico. Il denunciante ha altresì contestato la politica di Frontex in base alla quale, in circostanze normali, le persone non residenti nell'UE non hanno il diritto di chiedere l'accesso pubblico ai documenti. Frontex, pur rispondendo al denunciante, non si è impegnata ad apportare modifiche.

La Mediatrice ha lodato gli sforzi compiuti da Frontex in passato per istituire un registro dei documenti e ha preso nota delle sue caratteristiche distintive, ma ha anche rilevato che esistono margini di miglioramento. Pertanto, la Mediatrice ha proposto a Frontex di aggiornare il registro in linea con determinati principi. Ha altresì proposto a Frontex di rendere pubblico il numero di documenti sensibili in suo possesso che non sono inclusi nel registro, come prescritto dalle norme applicabili.

Frontex ha convenuto con la proposta della Mediatrice e ha indicato una serie di misure che intende adottare per attuarla nel breve, medio e lungo periodo. La Mediatrice ha accolto favorevolmente la decisione di Frontex di accettare la sua proposta di soluzione e ha archiviato l'indagine non avendo riscontrato gli estremi di cattiva amministrazione in relazione alle modalità con cui Frontex gestisce le domande di accesso delle persone non residenti nell'UE.



Contesto della denuncia

1. Le norme dell'UE sull'accesso del pubblico ai documenti [1] impongono alle istituzioni dell'UE di tenere un registro dei documenti accessibili al pubblico e di riferire sull'accesso del pubblico ai documenti [2] .
2. Il denunciante, un'organizzazione senza scopo di lucro, ha ritenuto che l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) non rispetti gli obblighi che le incombono in virtù di tali norme. Ha contattato Frontex chiedendo (i) di istituire un registro pubblico dei documenti, ii) di includere informazioni su documenti sensibili nelle sue relazioni annuali sull'accesso del pubblico e iii) di accettare le richieste di accesso del pubblico ai documenti anche da parte di cittadini non appartenenti all'UE non residenti nell'UE (in particolare richiedenti asilo o rifugiati che sono stati interessati dalle attività di Frontex).
3. Frontex ha commentato le questioni sollevate e ha rassicurato il denunciante che riesamina regolarmente i suoi metodi di lavoro. Tuttavia, non si è impegnato ad apportare modifiche.
4. Nel dicembre 2019 il denunciante si è rivolto al Mediatore.
5. Nel corso dell'indagine, la squadra investigativa del Mediatore ha incontrato i rappresentanti di Frontex per discutere le questioni sollevate dal denunciante. Il Mediatore ha quindi presentato una proposta di soluzione riguardante i primi due aspetti della denuncia.

Registro dei documenti

Proposta di soluzione del Mediatore

6. Il Mediatore ha preso atto degli sforzi compiuti in passato da Frontex per l'istituzione di un registro dei documenti e delle caratteristiche distinte dell'agenzia. Ritiene tuttavia che le istituzioni dell'UE debbano applicare determinati principi ai loro registri dei documenti, al fine di garantire buone prassi amministrative e che il loro registro sia adeguato.
7. In primo luogo, il Mediatore ha ritenuto che il registro dovrebbe essere di facile utilizzo . Dovrebbe essere il più facile possibile per gli individui navigare attraverso il registro e identificare documenti specifici a cui potrebbero voler accedere. Ciò include l'averne una pagina web dedicata per il registro.
8. In secondo luogo, il Mediatore ha ritenuto che il registro dovesse essere completo , il che significa che tutti i documenti relativi alle attività fondamentali dell'istituzione dovrebbero essere



registrati individualmente. Inoltre, il registro dovrebbe fare riferimento almeno all'esistenza di altri tipi di documenti non elencati. Ciò implica anche che nessun documento dovrebbe essere escluso automaticamente dal registro.

9. In terzo luogo, il Mediatore ha ritenuto che il registro dovrebbe essere mantenuto tempestivamente, richiedendo aggiornamenti su base molto regolare.

10. Il Mediatore ha pertanto presentato la seguente proposta di soluzione:

Frontex dovrebbe aggiornare il proprio registro dei documenti, tenendo conto dei principi di buona prassi amministrativa stabiliti nella proposta di soluzione [3].

11. Alla luce della proposta del Mediatore, Frontex ha delineato una serie di misure che intende adottare per attuare la proposta nel breve, medio e lungo termine [4].

12. Frontex intende fare il punto su tutti i documenti importanti in suo possesso, avviare lo sviluppo di un apposito registro dei documenti e raccogliere feedback da altre agenzie dell'UE entro la fine di febbraio 2021.

13. Nel corso del 2021 Frontex prevede di decidere quali documenti o categorie di documenti includere nel suo registro, sviluppare un motore di ricerca per il suo registro e istituire un sistema per consentire la registrazione strutturata e sistematica dei documenti nel registro.

14. Frontex ha inoltre dichiarato che presto passerà a un nuovo sistema di gestione dei documenti, che faciliterà la registrazione e la pubblicazione dei documenti nel suo registro pubblico. Ciò include i documenti divulgati da Frontex in risposta alle richieste di accesso del pubblico, che renderà disponibili in modo proattivo in futuro.

15. Il denunciante ha accolto con favore la proposta del Mediatore e la risposta di Frontex e ha sottolineato l'importanza di un registro completo dei documenti, vista la sua finalità di facilitare il diritto di accesso del pubblico ai documenti. Il denunciante ha inoltre invitato Frontex ad adottare un approccio ampio e non restrittivo alla pubblicazione proattiva dei documenti.

Valutazione del Mediatore dopo la proposta di soluzione

16. Il Mediatore ritiene che Frontex abbia seguito la sua proposta di soluzione definendo le misure chiare che adotterà per istituire un registro adeguato dei documenti, compreso un calendario indicativo.

17. Il Mediatore accoglie con favore la risposta positiva di Frontex alla sua soluzione e ritiene che questo aspetto della denuncia sia stato risolto.

Numero di documenti sensibili



Proposta di soluzione del Mediatore

18. La Mediatrice ha rilevato che Frontex è legalmente tenuta a riferire annualmente sul numero di documenti sensibili in suo possesso che non sono registrati nel suo registro dei documenti [5]

19. Il Mediatore ha pertanto presentato la seguente proposta di soluzione:

Frontex dovrebbe in futuro, e per quanto possibile per il 2019, pubblicare il numero di documenti sensibili in suo possesso che non sono inclusi nel suo registro dei documenti.

20. Nella sua risposta, Frontex ha dichiarato che pubblicherà il numero di documenti sensibili in suo possesso che non sono inclusi nel suo registro nella sua prossima relazione annuale consolidata di attività del 2020. Frontex ha inoltre promesso di pubblicare il numero pertinente per l'anno 2019 sul suo sito web.

Valutazione del Mediatore dopo la proposta di soluzione

21. Il Mediatore ritiene che Frontex abbia seguito la sua proposta di soluzione impegnandosi a pubblicare il numero di documenti sensibili in suo possesso che non sono inclusi nel suo registro dei documenti.

22. Il Mediatore accoglie con favore la risposta positiva di Frontex alla sua soluzione e ritiene che questo aspetto della denuncia sia stato risolto.

Diritto dei residenti extracomunitari di chiedere l'accesso ai documenti

Argomenti presentati al Mediatore

23. Il denunciante ha sostenuto che Frontex dovrebbe accettare, di norma e non in via eccezionale, le richieste di accesso del pubblico ai documenti da parte di persone non residenti nella zona UE/Schengen, in quanto sono colpite in modo più significativo dalle decisioni/azioni di Frontex. Frontex dovrebbe seguire l'esempio di altre agenzie dell'UE, come Europol, che non distinguono tra residenti e non residenti quando trattano le richieste di accesso pubblico [6] Il denunciante ha aggiunto che Frontex non dispone di una politica che stabilisca la base per determinare se le richieste dei non residenti sono ricevibili. Di conseguenza, le decisioni su tali richieste rischiano di essere arbitrarie e prive di trasparenza.



24. Frontex ha sostenuto che, sebbene le norme dell'UE in materia di accesso del pubblico ai documenti consentano alle istituzioni dell'UE di accettare richieste di accesso da parte di residenti extracomunitari, non vi è alcun obbligo di farlo. Pertanto, un ente non deve giustificare il motivo per cui non si avvale di tale opzione.

25. Frontex ha aggiunto di ricevere poche richieste di accesso pubblico da paesi terzi e di valutare sempre il merito di tali richieste.

Valutazione del Mediatore

26. Secondo le norme dell'UE sull'accesso del pubblico ai documenti, qualsiasi cittadino dell'UE e qualsiasi persona residente in uno Stato membro ha il diritto di chiedere l'accesso del pubblico a un documento detenuto da un'istituzione dell'UE [7]. Inoltre, le istituzioni "possono" concedere l'accesso ai documenti a persone non residenti nell'UE [8].

27. Ciò significa che le istituzioni dell'UE non sono obbligate ad accettare le richieste di accesso del pubblico ai documenti provenienti da cittadini non UE residenti al di fuori dell'UE. Piuttosto, spetta a ciascuna istituzione dell'Unione decidere se estendere il diritto di chiedere l'accesso del pubblico a tali persone.

28. Secondo le norme di attuazione di Frontex in *materia di accesso del pubblico*, essa può "con decisione caso per caso", concedere l'accesso ai documenti anche a residenti non appartenenti all'UE. [9] Pertanto, nell'esercizio della sua discrezionalità, Frontex ha deciso di estendere il diritto di accesso del pubblico ai documenti in suo possesso, caso per caso, ai residenti di paesi terzi.

29. Sebbene sia lodevole che alcune altre istituzioni dell'UE abbiano la prassi di accettare in generale le richieste di accesso del pubblico provenienti da paesi terzi, non vi è alcun obbligo giuridico in tal senso. Ciascuna istituzione esercita la propria discrezionalità individualmente e in modo indipendente, e quindi nel modo che ritiene opportuno. Frontex è pertanto legittimata a decidere, caso per caso, se accettare le richieste di accesso da parte di residenti non appartenenti all'UE. La sua dichiarazione di ricevere poche richieste di accesso del pubblico da paesi terzi e di valutare sempre il merito di tali richieste sembra costituire un approccio ragionevole.

Conclusioni

Sulla base dell'indagine, il Mediatore archivia il caso con le seguenti conclusioni:

L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ha accettato la proposta del Mediatore di una soluzione volta ad aggiornare il suo registro pubblico dei documenti e a pubblicare il numero di documenti sensibili in suo possesso che non sono inclusi nel suo registro.



Non vi è stata cattiva amministrazione da parte di Frontex nel modo in cui gestisce le richieste di accesso da parte di cittadini non UE non residenti nell'UE, in quanto tratta tali richieste caso per caso.

Il denunciante e Frontex saranno informati di tale decisione .

Emily O'Reilly Mediatore europeo

Strasburgo, 3/02/2021

[1] Regolamento 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione

documenti:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R1049&from=EN> [Link],

applicabile a Frontex a norma dell'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla frontiera europea e

Guardia costiera: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj> [Link].

[2] A norma degli articoli 11 e 17 del regolamento (CE) n. 1049/2001.

[3] Il testo integrale della proposta di soluzione del Mediatore è disponibile al seguente indirizzo: <https://www.ombudsman.europa.eu/en/solution/en/137293> [Link].

[4] Il testo integrale della risposta di Frontex alla proposta di soluzione del Mediatore è disponibile all'indirizzo: <https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/135911> [Link].

[5] Articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001. Cfr. anche la decisione n. 25/2016 del consiglio di amministrazione

adozione di modalità pratiche relative all'accesso del pubblico ai documenti in possesso di Frontex, disponibile all'indirizzo:

https://frontex.europa.eu/assets/Key_Documents/MB_Decision/2016/MB_Decision_25_2016_on_adopting_practical [Link].

[6] Il denunciante ha sottolineato le norme di attuazione di Europol che stabiliscono che i residenti di paesi terzi *"hanno il diritto di accedere ai documenti Europol alle stesse condizioni"*.



Si veda l'articolo 2 della decisione del consiglio di amministrazione di Europol che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento 1049/2001 per quanto riguarda i documenti Europol, disponibile all'indirizzo:

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/decision_of_the_mb_rules_applying_reg_1049_2001.p
[Link].

[7] Articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001. (Il diritto di accesso del pubblico si applica anche alle persone giuridiche, quali le imprese o le organizzazioni della società civile che hanno la sede legale in uno Stato membro).

[8] Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001.

[9] Articolo 3, paragrafo 2, della decisione n. 25/2016 del consiglio di amministrazione.